



Istituto Romano di San Michele
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)
 Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
 tel. 06/51858205 - fax 06/5120986
 info@irmsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 85 del 12/02/2024

Oggetto:	Approvazione disciplinare concernente i “Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree” – Comparto Funzioni Locali.	
Ufficio proponente:	Risorse Umane	
Estensore dell'atto:	Sig.ra Silvana Cianfarani	
<p>Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Sig.ra Silvana Cianfarani</p> <p style="text-align: right;">Roma, 08/02/2024</p>		
<p>Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione Dott.ssa Roberta Valli</p> <p style="text-align: right;">Roma, 12/02/2024</p>		

Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9 luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la "Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 "Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 27 novembre 2023;

PRESO ATTO dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la quale è stato affidato l'incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che:

- l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52 con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;

il DPR 16 giugno 2023, n. 82 contenente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita: "1-bis. (...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)";

VISTO l'art. 15, comma 1, del CCNL 16.11.2022 che recita: "Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;

sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

PRESO ATTO che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione tra le aree devono essere definiti dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un disciplinare delle procedure comparative ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente;

VISTO il testo dei "Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree", predisposto dal Servizio Risorse Umane;

ATTESO che i "Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree" di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 non è oggetto di informazione sindacale né di alcun tipo di relazione sindacale, dato che non è compresa tra le materie di cui agli articoli 4, 5 e 7 del CCNL 21 maggio 2018;

RILEVATO che tale aspetto è stato recentemente chiarito dall'Aran in diversi orientamenti, tra cui il recente parere CFL 208 condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nello specifico l'ARAN ha chiarito che sono oggetto di confronto con le parti sindacali soltanto i criteri per le progressioni verticali così dette "in deroga", disciplinate dall'articolo 13, comma 6 e 7, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e, solo su questi, l'ente deve dare comunicazione preventiva alle parti sindacali prima di approvare l'atto regolamentare, che rimane di competenza datoriale. La procedura così detta "a regime", disciplinata dall'articolo 15 del CCNL, non è oggetto né di confronto, né tanto meno della contrattazione.

RITENUTO, tuttavia, di condividere preventivamente con le rappresentanze sindacali la bozza del predetto disciplinare concernente i "Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree";

PRESO ATTO della nota del 2 febbraio 2024 con la quale si è provveduto ad informare preventivamente le OO.SS. della volontà dell'Amministrazione di adottare il Regolamento di che trattasi;

DATO ATTO che le OSS hanno formulato alcune proposte di modifica sui contenuti della predetta procedura;

RITENUTO di accogliere alcuni dei suggerimenti proposti;

RILEVATO che il disciplinare concernente i "Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree" risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

con effetto dall'adozione del presente provvedimento

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il disciplinare concernente i "Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che con l'approvazione dei "Criteri e requisiti per le progressioni tra le aree" si intendono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia;
4. Di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. e alla R.S.U..
5. Di disporre la pubblicazione sul sito web dell'ASP nell'apposita sezione Trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.
6. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
